



## ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS

### Denominata Associazione I BAMBINI DI ISABEL

08/10/2014

L'anno 2014 il mese di Settembre il giorno 25, alle ore 21, in Via dei Mille 14, 10064 Pinerolo (Torino), presenti i signori:

STEFANIA BESSONE nata a Pinerolo (TO) il 21/12/1975 residente a Bricherasio (TO) cap 10060 in Strada camborgetti Ballada 43 codice fiscale BSSSFN75T61G674X

GIOVANNA CASOLI nata a Torino il 16/08/1965 residente a Torino cap 10129 in vicolo Crocetta 7 codice fiscale CSLGNN65M56L219G

LIVIO CARMINO nato a Alba (CN) il 03/11/1965 residente a Alba (CN) cap 12051 in via Str. Croci 20/1 codice fiscale CRMLVI65S03A124P

EMANUELA LAURITA nata a Bollate (MI) il 25/06/1973 residente a Pinerolo (TO) cap 10064 in via dei mille 14 codice fiscale LRTMNL73H65A940E

ALESSANDRO MUSSA nato a Torino il 31/05/1972 residente a Torino cap 10124 in C.so Regina Margherita 3 codice fiscale MSSLSN72E31L219X

MARISA PICCO nata a Luserna S. Giovanni (TO) il 18/08/1963 residente a Lusernetta (TO) in via Bibiana 1 codice fiscale PCCMRS63M58E758X

GIANLUCA VACCHINI nato a Novara il 07/11/1972 residente a VERBANIA cap 28925 in via XX SETTEMBRE, 2 codice fiscale VCCGLC72T07F952L

Mediante quest'atto, convergono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** E' costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97, una Associazione avente la seguente denominazione "Associazione I Bambini di Isabel Onlus" detta anche semplicemente per abbreviazione "I Bambini di Isabel Onlus"

**ART. 2** L'associazione ha sede in: Pinerolo (TO), Via dei Mille 14.

**ART. 3** L'Associazione si propone l'organizzazione di iniziative di carattere umanitario dirette prevalentemente a fornire sostegno all'infanzia in difficoltà in Italia e all'estero, con particolare attenzione verso l'Ecuador.

**ART. 4** L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

**ART. 5** L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

**ART. 6** L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso

di scioglimento dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di ad esse direttamente connesse.

ART. 7 I componenti stabiliscono che, fino all'approvazione del bilancio 2014, da approvarsi entro il 30 Aprile 2015, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

EMANUELA LAURITA  
STEFANIA BESSONE  
ALESSANDRO MUSSA

A presidente viene eletta la Signora EMANUELA LAURITA.

Per le altre cariche vengono eletti:  
STEFANIA BESSONE quale Vice-Presidente;  
ALESSANDRO MUSSA quale Segretario/Tesoriere.

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2014.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Emanuela Laurita  
Sig. Stefania Bessone  
Sig. Alessandro Mussa  
Sig. Roberta Peiretti  
Sig. Roberta Peiretti  
Sig. Cilivi  
Sig. Piero Hauze



**Agenzia delle Entrate**

Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio Territoriale di Pinerolo

Reg. II del 9.011.2014 al N° 9358

SERIE 3 € 900,00

€ Duemila /00

Il Funzionario  
Roberta PEIRETTI



**Agenzia delle Entrate**

Dire

9 OTT. 2014

Allegato n° 1 al atto privato registrato il \_\_\_\_\_  
di n° 2358 serie 3

Il Funzionario  
Roberta PIRETTI

**ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI ISABEL ONLUS**

**STATUTO**

*Chavata*  
9/10/2014



## ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI ISABEL", più avanti chiamata per brevità "I BAMBINI DI ISABEL", con sede in via dei mille 14 nel Comune di Pinerolo (To), La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.  
La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

## ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione si propone l'organizzazione di iniziative di carattere umanitario dirette prevalentemente a fornire sostegno all'infanzia in difficoltà in Italia e all'estero, con particolare attenzione verso l'Ecuador.
4. A tal fine, l'Associazione si occuperà:
  - di recuperare i mezzi materiali per l'alimentazione, l'istruzione, l'educazione, l'abitazione, la cura di bambini e di giovani poveri e bisognosi;
  - di favorire la ricerca e la formazione di volontari in grado di prestare la loro opera all'interno delle strutture di accoglienza;
  - di favorire la sensibilizzazione al tema dell'assistenza a bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono attraverso seminari, convegni, mostre, realizzazione di documentazione (fotografica, video, ecc.) e di materiale divulgativo;
  - di instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni nazionali o internazionali che abbiano gli stessi scopi dell'Associazione;
  - di gestire ogni altra attività direttamente o indirettamente funzionale alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

L'associazione non può svolgere attività diversa da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie alle attività statutarie in quanto integrative delle stesse.

**ART. 3**  
(Soci)

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche o giuridiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale, limitativi di diritti, o a termine.

**ART. 4**  
(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

**ART. 5**  
(Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per:

1. Mancato pagamento della quota sociale;
2. dimissioni mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
3. Espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione; e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e dopo avere

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci con voto segreto.

4. Decesso;

#### **ART. 6** (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7** (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

#### **ART. 8** (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



**ART. 9**  
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**ART. 10**  
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 11**  
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti;
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
4. Il consiglio direttivo dura in carica per un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

**ART. 12**  
(Presidente)

I compiti principali del Presidente sono:

1. rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa,
2. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
3. deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso annualmente dall'Assemblea dei soci;
4. deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le decisioni che, per legge o per Statuto, non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo, o di altro organo dell'Associazione.

### **ART. 13**

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi dei soci e quote associative;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) donazioni e lasciti;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **ART. 14**

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 7 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.



3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea dei soci straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le passività, a favore di altre Onlus o organizzazioni a fini di pubblica utilità, che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Emanuele Sawento

Stefano Besana

Alessandro

Luigi Bignardi

Vicco Donise

Giordano Casoli

Alina